

CONVENZIONE

La convenzione ha la finalità di supportare l'approfondimento della pratica e conoscenza delle discipline sportive per il conseguimento di obiettivi educativi e formativi nei licei scientifici ad indirizzo sportivo ed in particolare:

ART. 1

1. Avvicinare i ragazzi alle discipline sportive che può concorrere a svilupparne le competenze motorie e quelle psicologiche e cognitive;
2. Sensibilizzare i giovani ai valori fondamentali ed alle tradizioni veicolate dallo sport e alla creazione della consapevolezza delle proprie potenzialità fisiche e psicologiche, mediante la lealtà, il gioco di squadra ed il rispetto di schemi e tattiche di gioco;
3. Promuovere e diffondere la conoscenza delle discipline sportive e la cultura dello sport.

ART. 2

1. Favorire la crescita culturale, civile,
2. Contribuire ad implementare a livello regionale una sana e permanente educazione alla pratica sportiva, favorendo l'acquisizione di corretti stili di vita tra i giovani;
3. Prevenire e superare la dispersione scolastica e la managerialità sociale, valorizzando la pratica sportiva come strumento di apprendimento e coesione sociale favorendo le occasioni di sport integrato;
4. Favorire e sostenere la progettualità scolastica finalizzata a forme di associazionismo sportivo;
5. Rafforzare e diversificare le proposte di attività sportive sulla base di attitudini e capacità personali potenziando lo sviluppo della pratica sportiva tra le persone con disabilità;
6. Promuovere e diffondere nei Licei Sportivi la pratica sportiva e le eccellenze, cooperando per implementare progetti di sviluppo dello sport in ambito scolastico, anche riguardo alla declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze, abilità e competenze in relazione alla raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione Europea, così come riconosciuto altresì in ambito scolastico dell'articolo , comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.89 del 2010.
7. Contribuire alla creazione di attività didattiche in grado di privilegiare la pluralità delle competenze ed attitudini degli studenti che frequentano attività sportive;
8. Intraprendere azioni congiunte di formazione e aggiornamento del personale della Scuola e dei tecnici sportivi anche attraverso le Scuole Regionali dello Sport, con Università ed in convenzione con realtà che si occupano di formazione e diffusione della cultura sportiva sul territorio;
9. Favorire prospettive occupazionali per figure professionali richieste in ambito sportivo; avviare percorsi didattici innovativi in linea con le progettualità a livello europeo;
10. Monitorare le discipline sportive e gli insegnamenti di indirizzo nel piano dell'offerta formativa dei Licei Scientifici ad indirizzo sportivo;
11. Mettere in atto ogni utile azione finalizzata a sensibilizzare ed a coinvolgere le Federazioni Sportive, le Discipline Associate, le Società ed i Tecnici al fine di supportare l'insegnamento delle discipline sportive;
12. Favorire la messa a disposizione di impianti sportivi per la pratica di discipline sportive da parte degli studenti;

13. Il CONI Comitato Regionale Marche e CIP Comitato Regionale Marche si adopereranno per il coinvolgimento delle Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate aderenti al Sistema Nazionale delle Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ) al fine di reperire e segnalare l'elenco dei Tecnici esperti, in possesso di specifiche qualifiche federali almeno di 2° livello SNaQ con riconosciute capacità comunicative- pedagogico – didattiche, che a vario titolo collaboreranno per lo sviluppo del percorso scolastico dei Licei ad indirizzo sportivo;
14. Riconoscere che, nei casi di impegno di risorse umane con competenza tecnica sportiva nelle attività curriculari di “Scienze motorie e sportive” e “Discipline sportive”, le attività didattiche devono avvenire in presenza del docente della materia, che resta titolare della conduzione del gruppo classe e della valutazione degli apprendimenti realizzati;
15. Favorire gli atleti agonisti di interesse nazionale, certificati dalle varie federazioni sportive e dai CONI Regionali e *CIP Regionali*, la possibilità di accedere a percorsi formativi adeguati alle esigenze di allenamento partecipazione a raduni nazionali ed a manifestazioni agonistiche nazionali e internazionali, prevedendo orari scolastici flessibili anche a giustificazioni di assenze prolungate e percorsi di affiancamento, tutoring e monitoraggio;
16. Riconoscere agli studenti-atleti agonisti dei Licei Scientifici ad indirizzo sportivo un monte ore annuo base di flessibilità individuale (cfr. nota MIUR prot. n.2065 del 2 marzo 2011 “Numero massimo assenze annuali e svolgimento pratica sportiva agonistica”) da utilizzare a rinforzo della disciplina sportiva praticata o in occasione di gare e manifestazioni.

ART. 3

1. La presente Convenzione non comporta alcun onere a carico dell' Ufficio Scolastico Regionale e dei Comitati Regionali CONI e *CIP* fermo restando l'utilizzo di risorse già previste per la formazione e aggiornamento di docenti e tecnici. “riconoscimento delle prestazioni eventualmente erogate sarà oggetto di specifici accordi tra le parti direttamente coinvolte”.

ART. 4

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data della stipula ed ha durata triennale e può essere, d'intesa tra le parti, modificata in ogni momento e rinnovata alla scadenza. Al termine del triennio, entro tre mesi dalla scadenza, è sottoposta a verifica, ad esito della quale le parti contraenti stabiliscono se prorogare la validità o procedere alla stesura e stipula di una nuova; soprattutto qualora intervengano disposizioni normative in contrasto con uno o più aspetti sostanziali della Convenzione .- Ciascuna parte potrà recedere dalla presente Convenzione, dandone comunicazione all'altra, con preavviso scritto di almeno tre mesi .-Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso.

La Presente convenzione può rappresentare un valido riferimento per la stipula di convenzioni nell'ambito del sistema delle scuole paritarie; in quanto queste (ai sensi dell'art 4 co. 1 lettera b del DPR 52 del 2013) devono essere conformi. –

Ancona, 26 Gennaio 2015 - - F.to: Maria Letizia Melina <> Fabio Sturani <> Luca Savoairdi